



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE  
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

San Donà di Piave, 29/10/2025

Alla c.a.  
del Consigliere Comunale  
Gino Cuzzolin

sede comunale

**Risposta interrogazione n. 44 – “REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CC 66 DEL 30-09-2024.”**

*Al fine di rispondere compiutamente alle domande poste, rileggiamo velocemente gli articoli del regolamento maggiormente interessati*

**Art. 31 – Abbattimenti**

1. L'abbattimento degli alberi per gli esemplari di alto fusto e di diametro superiore a 40 cm misurato a 1,30 m di altezza è soggetto a comunicazione al Comune.

La comunicazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'intervento all'ufficio comunale preposto che nel termine di 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, emette eventuale provvedimento motivato interdittivo. Fatte salve interruzioni dei termini per richiesta di documentazione integrativa, l'ufficio comunale, nel caso di interventi in contrasto con disposizioni del presente regolamento, provvede a notificare agli interessati diffida a non procedere all'abbattimento.

In difetto di comunicazione agli interessati del provvedimento interdittivo, con il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della predetta comunicazione, l'abbattimento si ritiene assentito. (c.d. silenzio assenso).

[...]

3. In caso di esemplari arborei insediati in zone a vincolo paesaggistico - ambientale, in zone a vincolo idrogeologico o aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC e ZPS) ovvero laddove vi siano competenze di enti terzi, dovrà essere acquisito il parere dell'ente preposto alla tutela che condizionerà l'istruttoria finale.

4. Per ogni pianta abbattuta è prevista la compensazione, ove possibile, con nuova piantagione di uno o più esemplari con circonferenza minima di 16-18 cm, misurata a 1,30 m dal colletto della pianta.

5. Sono previste altre forme di compensazione (es. monetizzazione) nei casi previsti da particolari disposizioni assunte dall'amministrazione comunale con delibere di giunta ovvero in casi in cui sia evidente l'impossibilità di individuare un'area disponibile idonea alla nuova messa a dimora. Le somme introitate in questi casi saranno destinate all'acquisto di nuove essenze da inserire nel patrimonio arboreo comunale.

[...]

**Art. 32 - Abbattimenti urgenti in aree private**

1. Nel caso di alberi con evidente stato fitopatologico precario o manifesta instabilità, ovvero condizioni tali da costituire potenziale pericolo di schianto, il soggetto interessato comunica all'amministrazione comunale la necessità di abbattere subito l'albero e nei successivi 10 giorni deposita la documentazione che attesta l'urgenza dell'intervento.

2. In caso di abbattimenti non rientranti nel comma 1, l'interessato presenta all'amministrazione comunale comunicazione per abbattimento con procedura d'urgenza, cioè con dimezzamento del termine indicato al comma 1 dell'articolo 31.

#### Art. 33 - Sostituzione di esemplari arborei abbattuti

1. Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell'area di pertinenza delle piante abbattute purché siano disponibili gli spazi idonei e sia possibile il rispetto delle distanze richiamate al precedente articolo 4.

2. Sono ammesse deroghe alle distanze previste dal precedente comma, nel caso in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, quando la consistenza degli esemplari arborei classificati "di pregio" superi numericamente il 50% della composizione complessiva della formazione lineare.

3. Gli alberi di alto fusto messi a dimora in filari di pregio devono avere a 1,30 m dal colletto:

- una circonferenza del fusto non inferiore a 10 cm per piante con raggio della chioma a maturità < 3 m;
- una circonferenza non inferiore a 14 cm per piante con raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m;
- una circonferenza non inferiore a 16 cm con raggio della chioma a maturità > 6 m; nonché disporre di chiome e apparato radicale integro e risultare di buona qualità.

#### Art. 34 - Reimpianti coattivi

1. Le piante abbattute in assenza di comunicazione devono essere in ogni caso sostituite o richiesta la monetizzazione comprensiva delle spese di acquisto, piantumazione e attecchimento di nuovi esemplari a compensazione di quelli abbattuti come previsto all'art. 31. A tal proposito, l'amministrazione comunale si pronuncia con eventuale proprio provvedimento che fissa i tempi e modi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

#### Art. 42 – Sanzioni

Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salvo l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00

Art. 31 Abbattimento alberi senza autorizzazione da € 25,00 a € 500,00

Art. 33 Mancata sostituzione alberatura abbattuta da € 25,00 a € 500,00

Così ricordato il quadro regolamentare, veniamo a ai dati:

dalla entrata in vigore del Regolamento alla data del 27 ottobre 2025 sono pervenute agli uffici complessivamente 12 richieste, di cui 2 con carattere d'urgenza.

Tutte le richieste sono state accolte, subordinatamente all'obbligo di reimpianto compensativo per ciascun esemplare abbattuto.

Vi è una tredicesima richiesta che è ancora in corso di valutazione.

Quanto alle sanzioni, abbiamo un unico caso, che l'eclatante caso del taglio avvenuto in vicolo nuovo, che ha avuto rilievo anche nei quotidiani.

Anche in questo caso abbiamo l'opportunità di fare chiarezza.

Infatti il 15 luglio 2025 alle ore 11.25 due Agenti della Polizia Locale ed un dipendente comunale in forza all'Ufficio Lavori Pubblici ed il responsabile del verde pubblico hanno eseguito un sopralluogo a verifica dell'abbattimento di alcuni alberi ad alto fusto con diametro superiore a 40 cm, ed hanno accertato l'abbattimento di n. 7 alberature senza la prevista autorizzazione preventiva del Comune di San Donà di Piave, perché nessuna richiesta era stata avanzata dalla società proprietaria del terreno.

Questo è il primo punto importante: nessuna autorizzazione di abbattimento degli alberi di vicolo nuovo è stata data dal comune e di più, la volontà di detto abbattimento era totalmente sconosciuta agli uffici ed agli amministratori comunali.

La Sanzione erogata ammonta ad un totale di 353,40 euro. Tale importo è stato determinato applicando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Regolamento per la violazione dell'art. 31, in ragione di € 50 per ciascuna pianta abbattuta ed 3,40 euro per spese di procedimento.

Oltre a ciò ricordiamo l'obbligo di reimpianto coattivo ai sensi dell'art 34 sopra ricordato.

*Aggiungo che i nostri uffici, che ringrazio per il lavoro sempre preciso e puntuale che svolgono, non hanno lasciato in evasione alcuna richiesta, rispondendo sempre al cittadino (perciò entro i 30 giorni previsti per il silenzio assenso) e che nella autorizzazione che è stata inviata, è ricordato espressamente l'obbligo del reimpianto compensativo di cui all'art. 31 comma 4, nonché delle eventuali sanzioni.*

*Quanto all'importo della sanzione ricordo l'art. 16 della legge 689 del 1981, norma che detta alcuni dei principi in materia sanzionatoria amministrativa, ed in particolare in relazione al Pagamento in misura ridotta, e che al primo comma sancisce:*

*"È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione."*

*Il Consigliere Delegato*

*Alessandro Menin*

